

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2343 del 29 Dicembre 2020

Modifica dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 sottoscritto con Randstad Italia S.p.a. relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “*Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012*” come da ultimo modificata dall’ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020 ed in particolare l’art. 5;
- n. 35 del 28 dicembre 2020 “*Programmazione per l’assunzione di personale straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57*”

Rilevato che:

- al fine di far fronte alle esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici, delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si rende necessario attivare le procedure per l’assunzione di personale ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 e dell’articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 (di seguito denominato “*personale straordinario*”);
- in aderenza a quanto precedentemente autorizzato il sottoscritto Commissario Delegato con l’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2018 ha bandito una procedura aperta per Accordo Quadro aggiudicata all’Agenzia di somministrazione lavoro Randstad Italia Spa, con la quale è stato stipulato l’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 finanziato per € 36.000.000,00 Iva inclusa;
- con decreto commissariale n. 192 del 10 febbraio 2020, suddetto Accordo Quadro ha potuto

- essere prorogato con attuale scadenza 31 dicembre 2020, sussistendone le condizioni;
- nell'attuale disponibilità finanziaria dell'Accordo Quadro in esame sono residue risorse finanziarie, poiché nel corso della sua esecuzione si sono generate delle economie anche dovute alla parziale uscita dallo stato di emergenza di talune Amministrazioni comunali del cratere;
 - con la conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, avvenuta con legge 13 ottobre 2020, n.126, e la definitiva approvazione dell'art. 57 comma 12 è stata autorizzata la possibilità per lo scrivente Commissario di avvalersi del personale straordinario anche per l'annualità 2021, rifinanziandone le spese;
 - entro il 31 dicembre 2020 non sarà possibile concludere le procedure per l'assunzione del personale straordinario per l'annualità 2021 secondo quanto stabilito dall'attuale quadro normativo;
 - nelle more dell'espletamento delle stesse, si rende necessario dare continuità ai servizi e alle attività mediante una continuità contrattuale e lavorativa del personale attualmente assunto con contratto di somministrazione lavoro, sussistendo altresì le condizioni sopra descritte;
 - a seguito dell'intervenuta conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, avvenuta con legge 13 ottobre 2020, n.126, è stata approvata in via definitiva la previsione normativa di cui all'art. 57 comma 3, riferita alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, personale con rapporto di lavoro a tempo determinato; conseguentemente, risulta necessario avviare procedure selettive per la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che presumibilmente potranno avere conclusione entro il primo semestre del 2021 e, nel mentre, utilizzare il suddetto Accordo Quadro in essere, opportunamente modificato, per dare continuità alle attività e ai contratti dei lavoratori;
 - lo scrivente Commissario Delegato, richiamando l'articolo 106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla luce delle intervenute modifiche normative in prossimità delle scadenze contrattuali che non hanno permesso di poter avviare e concludere per tempo le suddette procedure selettive, intende procedere alla modifica del solo articolo 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 30 giugno 2021, ferme restando le medesime condizioni previste nell'Accordo stesso, residuando come detto la necessaria disponibilità finanziaria e rimanendo pertanto invariata ogni altra condizione.

Tenuto conto che con nota di cui al Prot. CR/23040/2020 del 18/12/2020, il sottoscritto Commissario Delegato ha comunicato le proprie necessità all'Agenzia Randstad Italia SpA, la quale ha riscontrato in adesione con Prot. CR/0023138E del 21/12/2020 in relazione alla modifica contrattuale del solo art. 7 dell'Accordo Quadro, per la posticipazione della durata a tutto il 30 giugno 2021, rimanendo invariata ogni altra condizione;

Verificato che parallelamente il sottoscritto Commissario Delegato ha avviato la necessaria ricognizione presso gli Enti di riferimento al fine di operare una puntuale individuazione dei fabbisogni per avviare le predette procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Rilevato altresì che, al fine di dare continuità alle attività e ai contratti dei lavoratori mediante contratto di somministrazione lavoro per la citata prosecuzione dell'Accordo Quadro con Randstad Italia SpA nelle more dell'espletamento delle suddette procedure selettive, si intende confermare l'attuale contingente numerico attestato alle n. 340 unità, salvo rinunce o dimissioni.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e conseguentemente di procedere alla modifica del solo articolo 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 30 giugno 2021, ferme restando le medesime condizioni previste nell'Accordo stesso, residuando come detto la necessaria disponibilità finanziaria e rimanendo pertanto invariata ogni altra condizione.

Dato atto che è stato avviato il procedimento per l'aggiornamento dei controlli, laddove necessari, connessi alla stipula dell'atto di modifica, effettuati in sede di sottoscrizione dell'Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 e successivamente in sede di proroga;

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

DISPONE

1. di provvedere, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive per titoli e colloquio e/o verifica attitudinale per la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'ordinanza 35 del 28 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla modifica dell'articolo 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 30 giugno 2021;
2. di dare atto che il servizio suindicato sarà effettuato nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali stabilite nell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019;
3. di approvare in allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di atto integrativo disciplinante la modifica dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 da sottoscrivere tra le parti;
4. di dare atto che la suddetta modifica trova capienza contrattuale nell'ambito dell'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 stanziato in sede di approvazione della procedura di gara e non ancora esaurito e trova autorizzazione e copertura finanziaria nell'ambito delle risorse appositamente stanziato con la conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, avvenuta con legge 13 ottobre 2020, n.126, e la definitiva approvazione dell'art. 57 comma 12.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna - CIG: 75895284A2

ATTO INTEGRATIVO DISCIPLINANTE LA MODIFICA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D. LGS 50/2016, DELL'ACCORDO QUADRO RPI/2019/251 del 13/06/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TRA

Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000289 valida sino al 12/01/2018 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Amministrazione";

E

RANDSTAD ITALIA SPA, sede legale in Milano, via Roberto Lepetit 8/10, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. 12730090151, P. IVA Randstad Gruppo Iva 10538750968, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Roberto Lepetit 8/10, in persona dell'Amministratore Delegato Marco Ceresa, congiuntamente al CFO Robert Scheenstra, giusti poteri agli stessi con Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2018;

PREMESSO

- a) che con RPI/2019/251 del 13/06/2019 è stato stipulato l'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) che con decreto commissariale n. 192 del 10 Febbraio 2020, è stata prorogata la scadenza del suddetto Accordo Quadro al 31 dicembre 2020;
- c) che, come disposto ai sensi dell'ordinanza commissariale n.35 del 28 dicembre 2020, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

conseguentemente si rende necessario modificare il solo articolo 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 30 giugno 2021, ferme restando le medesime condizioni previste nell'Accordo stesso, residuando la necessaria disponibilità finanziaria e rimanendo pertanto invariata ogni altra condizione;

d) che il presente atto di modifica dell'Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con l'emissione di Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi **previsti**, saranno fonte di obbligazione.

Considerato che i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo alla società RANDSTAD ITALIA SPA connessi alla stipula dell'atto di modifica, effettuati in sede di sottoscrizione dell'Accordo quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 e successivamente in sede di proroga, sono in corso

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Conferma delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Oggetto del presente atto è modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'Accordo quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della regione Emilia-Romagna.

2. Con il presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi oggetto dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 con le medesime caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica allo stesso allegati, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € 36.000.000,00 (IVA inclusa) in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall'Amministrazione.

Articolo 3 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, comma 2, viene modificata la durata disposta dall'art. 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la scadenza al 30 giugno 2021.

2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 4 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, la Stazione Appaltante, prende atto che per la Società RANDSTAD ITALIA SPA è in corso, attraverso il sistema Si.Ce.Ant., la richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) .

Articolo 5 – Cauzione definitiva

A garanzia del presente atto di proroga, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il Fornitore ha esteso al 30 giugno 2021 la polizza fidejussoria n. 127/00002135, rilasciata da Liberty Specialty Markets in data 6/6/2019, prestata per l’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 e la cui validità era stata prorogata al 31 dicembre 2020.

Articolo 6 – Richiamo all’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dall’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 ivi incluso il Patto di integrità ad esso allegato.

Articolo 7 – Oneri Fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.

Articolo 8 - Efficacia

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

Il presente atto è redatto su facciate e righe della, a posteriori regolarmente bollate. Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, in forma di scrittura privata con modalità elettronica attraverso l’acquisizione digitale ed elettronica delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Il fornitore RANDSTAD ITALIA SPA

Riccardo Barberis (Documento firmato digitalmente)